Conto corrente con la posta — Anno 79° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 28 maggio 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 11 aprile 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 5 maggio 1938-XVI, registro 24 Africa Italiana, foglio n. 288.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Colonia:

MEDAGLIA DI BRONZO.

Arrafainè Tesemmà, uachil del 8° battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Uachil di compagnia eritrea, si lanciava in numerosi episodi di un accanito combattimento, alla testa di un nucleo di ascari contro gruppi ribelli, uccidendone parecchi e dando bello esempio di slancio e di valore personale. Già distintosi per ardimento in precedenti fatti d'arme. — Maraua, 17 marzo 1924-II.

(1716)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937, n. 2716.
Provvedimenti concernenti il panfilo « Elettra ».

N. 2716. R. decreto-legge 14 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, vengono emanati provvedimenti concernenti il panfilo « Elettra ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 576.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1995, concernente l'autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di opere necessarie al miglioramento dei servizi di produzione, di spedizione e di distribuzione del sale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1995, concernente l'autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di opere necessarie al miglioramento dei servizi di produzione, di spedizione e di distribuzione del sale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 577.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 71, concernente la revisione della misura dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e l'aumento del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi solforati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 71, concernente la revisione della misura dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e l'aumento del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi solforati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1938-XVI, n. 578.
Norme per accelerare la trattazione delle pratiche per concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 4 aprile 1935, n. 454;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme per accelerare la trattazione delle pratiche per concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti del 1908 e successivi fino al 1920;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

A modifica delle norme in vigore per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, quando si tratti di concedere sussidi a persone che siano venute in possesso per donazione di fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti suindicati, l'accertamento del reddito sarà effettuato secondo le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, tanto nei confronti del donatario che del donante, qualunque sia l'importo del sussidio, per la cui determinazione si terrà conto di quello dei due redditi che risulti più elevato.

Art. 2.

Per le domande di sussidi terremoto, in merito alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo all'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di consentire che i richiedenti possano impiegare i sussidi derivanti da fabbricati riparabili nelle nuove costruzioni o nelle ricostruzioni, per le quali siano stati prodotti nel termine del 30 giugno 1935 i progetti, prescindendo dagli accertamenti di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457.

In tali casi il Ministero dei lavori pubblici farà apposita comunicazione ai podestà dei Comuni nei quali si trovano i fabbricati danneggiati perchè accertino l'avvenuta riparazione dei fabbricati stessi a spese del proprietario, ovvero dispongano l'esecuzione dei lavori necessari.

Il sussidio concesso non sarà liquidato e pagato se non sia prodotto un certificato dell'ingegnere capo del Genio civile attestante che il fabbricato è stato riparato ovvero

che nello stato in cui si trova non costituisce pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando siano stati già effettuati gli accertamenti da parte degli Uffici del Genio civile a norma dell'art. 11 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, intendendosi il rapporto dei predetti Uffici quale provvedimento definitivo.

Art. 3.

Per il più rapido esame delle domande di concessione di sussidi a favore di danneggiati da terremoti ai sensi degli articoli da 1 a 6 della legge 4 aprile 1935, n. 454, potranno con decreto Reale a' sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, essere stabilite norme per semplificare la dimostrazione e l'accertamento del possesso legittimo degli immobili, in relazione ai quali il sussidio è chiesto nonchè per l'accertamento delle altre condizioni alle quali la concessione di detto beneficio va subordinata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 579.

Istituzione della sede del Tribunale nei comuni di Larino e di Lucera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di istituire la sede del Tribunale nei comuni di Larino e di Lucera;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la sede del Tribunale nei comuni di Larino e di Lucera.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con Regi decreti, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, la circoscrizione territoriale di detti Tribunali e ad apportare in conseguenza le opportune modificazioni alle altre circoscrizioni giudiziarie.

E' altresì autorizzato ad emanare le occorrenti norme di attuazione ed a provvedere, nei limiti degli organici attuali, alle modificazioni delle piante organiche della magistratura, delle cancellerie e segreterie, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari che si rendessero necessarie per effetto della istituzione dei nuovi Tribunali.

Gli oneri per i locali, l'arredamento, manutenzione ed, in genere, pel funzionamento dei Tribunali suddetti, sono a carico dei rispettivi comuni di Larino e di Lucera.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 146. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 aprile 1938-XVI, n. 580.

Autorizzazione al comune di Bardi (Parma) ad applicare le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Nostri decreti in data 22 maggio 1933, n. 632, e 18 marzo 1935, n. 326, con cui ai sensi dell'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175, il comune di Bardi di classe *H* fu autorizzato rispettivamente ad applicare e a mantenere in applicazione le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*, cui prima del censimento generale della popolazione del Regno apparteneva;

Vista l'istanza in data 3 dicembre 1937, con la quale il Comune suddetto chiede di poter mantenere ulteriormente in applicazione la predetta tariffa della classe *G*;

Visto il R. decreto 16 marzo 1938-XVI, con cui viene conferita al Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per le finanze;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Bardi è autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *G* fino a tutto il 31 dicembre 1940.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 aprile 1938-XVI, n. 581.

Rinnovazione ed aumento del contributo al Consorzio di rimboschimento per la provincia di Viterbo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 1526, con cui veniva costituito per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio 1932-33, tra lo Stato, la provincia di Viterbo ed i comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, ai termini dell'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio, allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel R. decreto-legge suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, numero 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia e lo Stato concorreva nella metà della spesa, mediante il contributo annuo di L. 30.000, mentre l'altra metà rimaneva a carico della provincia di Viterbo e dei comuni di Tarquinia e Montalto di Castro per L. 10.000 ciascuno;

Viste le deliberazioni:

21 settembre 1937-XV del Rettorato dell'Amministrazione provinciale di Viterbo;

11 agosto 1937-XV del podestà del comune di Tarquinia;

14 agosto 1937-XV del podestà del comune di Montalto di Castro,

con le quali si domanda la rinnovazione del detto Consorzio per un quinquennio, decorrente dall'esercizio 1937-38;

Viste le deliberazioni:

27 agosto 1937-XV del commissario prefettizio del comune di Monteromano;

4 settembre 1937-XV del podestà del comune di Soriano nel Cimino;

4 settembre 1937-XV del podestà del comune di Farnese; con le quali si chiede la partecipazione al Consorzio medesimo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' rinnovato per la durata di un quinquennio, a decorrere dell'esercizio finanziario 1937-38, il Consorzio di rimboschimento e di ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nella provincia di Viterbo, costituito col Nostro decreto 27 ottobre 1932-X, n. 1526.

Art. 2.

Oltre lo Stato, la provincia di Viterbo ed i comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, entrano a far parte del suddetto Consorzio i comuni di Monteromano, Soriano nel Cimino e Farnese.

Art. 3.

Il contributo annuo dello Stato è elevato a L. 50.000 (cinquantamila), mentre la provincia di Viterbo, i comuni di Tarquinia, Montalto di Castro e Soriano nel Cimino contribuiscono con L. 10.000 (diecimila) ciascuno ed i comuni di Monteromano e Farnese con L. 5000 (cinquemila) ciascuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 582.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Maria del Carmelo, in S. Maria di Licodia (Catania).

N. 582. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 22 novembre 1937-XVI con il quale viene eretta la nuova parrocchia sotto il titolo di S. Maria del Carmelo nel comune di S. Maria di Licodia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1938-XVI.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Leone Giovanni Antonio Bosco.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il sig. Leone Giovanni Antonio Bosco, nato a Torino il dì 8 luglio 1884 da Carlo e da Caterina Miroglio, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Leone Bosco il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 26 aprile scorso del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Leone Giovanni Antonio Bosco il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1859)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1938-XVI.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Angiolina Chiolero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Angiolina Chiolero, nata a Torino il 25 agosto 1890 da Felice e da Caterina Vigo, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Angiolina Chiolero il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 26 aprile scorso del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Angiolina Chiolero il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1860)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1938-XVI.

Modificazioni alla tabella A annessa al decreto Ministeriale 24 giugno 1936 (importazioni vincolate a licenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER LE CORPORAZIONI, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, convertito nella legge 5 marzo 1936, n. 1242, modificato col R. decreto-legge 25 maggio 1936, n. 1329;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1936, modificato con i decreti interministeriali 26 dicembre 1936, 30 dicembre 1937 e 28 gennaio 1938;

Determina:

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° luglio 1938-XVI all'elenco delle merci la cui importazione è vincolata a licenza del Ministero delle finanze, annesso al decreto interministeriale 24 giugno 1936, vengono aggiunte le voci di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI.

Tabella delle merci che dal regime della bolletta sono trasferite dal 1° luglio 1938-XVI al regime della licenza.

N. di tariffa	Denominazione della merce
3	Asini
9	Bestiame ovino
10	Bestiame caprino
17	Animali vivi non nominati
105	Birra
109	Alcool etilico
201	Calze e calzini (di cotone)
273 *bis*	Oggetti cuciti, di fibre artificiali
293	Fili di ferro o di acciaio, di sezione diversa dalla tonda o dalla quadrata
295	Cavi e corde, di filo di ferro o di acciaio, anche rivestiti di materia tessile o con nucleo di materia tessile
296	Reti e tele, di filo di ferro o di acciaio
301	Tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, greggi
302	Tubi di ferro o di acciaio, di sezione diversa dalla circolare od ovale, greggi
303	Tubi di ferro o di acciaio, lavorati
304	Raccordi per tubi, di ferro e di acciaio, comunque ottenuti
311	Ghisa non malleabile in getti non nominati
312	Ghisa malleabile in getti non nominati
313	Acciai in getti non nominati
314	Ferri e acciai in pezzi fucinati o stampati a caldo non nominati
315	Ferri e acciai in getti o in pezzi fucinati o stampati a caldo, non nominati, lavorati su tutta o larga parte della loro superficie
316	Bulloni di ferro o di acciaio, con o senza dado, e dadi per bulloni
319	Pernotti e ribadini, di ferro o di acciaio
320	Viti di ferro o di acciaio
321	Rondelle, piastrine e briglie (flange) di ferro o di acciaio, per tubi, greggie o lavorate, con uno o più fori
322	Rubinetti, valvole, saracinesche e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
323	Catene, catenelle e loro parti, di ferro o di acciaio
324	Molle di acciaio
325	Mobili di ferro o di acciaio
332	Aghi di ferro o di acciaio, compresi i recipienti e gli involucri immediati
343	Lavori non nominati fatti prevalentemente con barre o verghe di ferro o di acciaio
344	Lavori non nominati fatti prevalentemente con fili o con nastri laminati a freddo di ferro o di acciaio
347	Lavori non nominati fatti prevalentemente con lamiere di ferro o di acciaio
371 *bis*	Tubetti per colori, profumerie, vernici e simili, di alluminio e sue leghe
372	Lavori di alluminio e sue leghe non nominati
383 *b*) *c*)	Stagno e sue leghe, in fili, in tubi, in fogli
386 *c*) *d*)	Zinco e sue leghe, in verghe, in fili, in tubi, in lamiere e in fogli
388 *b*) *c*)	Metalli e leghe metalliche non nominati, in verghe, in fogli, in lamiere, in fili, in tubi e in lavori di qualsiasi sorta
393	Rasoi
469	Lame da seghe
470	Alesatori, frese, maschi, filiere, punte elicoidali
476	Utensili e strumenti per arti e mestieri e per l'agricoltura non nominati e loro parti
481	Strumenti per astronomia, geodesia, navigazione, topografia, fisica e chimica
482	Macchine fotografiche, con o senza obbiettivi
483	Apparecchi e macchine per proiezioni luminose (con lenti o prismi e specchi parabolici)
485	Lenti lavorate
488	Strumenti e apparecchi ottici non nominati
489	Strumenti da disegno
490	Barometri, manometri, indicatori di pressione e di livello d'acqua
491	Amperometri e altri strumenti di misura elettrica, esclusi i contatori di elettricità e i registratori grafici
492	Contagiri
493	Contatori

N. di tariffa	Denominazione della merce
491	Registratori grafici
496	Strumenti di misura non nominati
497	Apparecchi telegrafici e telefonici, compresi i commutatori per centrali telefoniche
497 *bis*	Apparecchi per radiotelegrafia, radiotelefonia, televisione, cinema sonori, radio e elettrofonografi e apparecchi non nominati a valvole termoioniche
497 *ter*	Parti staccate di apparecchi per radiotelegrafia, radiotelefonia, televisione, cinema sonori, radio e elettrofonografi e apparecchi non nominati a valvole termoioniche
510	Bussoli per cartucce da fucile, da pistole e da rivoltelle
512	Prodotti esplodenti non nominati
513	Capsule eplodenti
523	Parti staccate di autoveicoli non nominati
528	Locomotive
530	Veicoli per ferrovia
531	Vagoncini per ferrovie portatili e aeree
536	Aeroplani e loro parti
537	Idrovolanti e loro parti
539	Navi
540	Rimorchiatori pontati
541	Rimorchiatori senza coperta e galleggianti per la navigazione a rimorchio o per il servizio interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune, dei fiumi, canali e fossi navigabili
548	Mole da affilare ed arrotare, anche montate, di pietra naturale
549	Smeriglio e corindone naturale
551	Lavori di smeriglio, di corindone, di carborundum e simili, naturali e artificiali
552	Carboni e grafiti, foggiati e preparati per l'elettrotecnica
553	Macine di pietra e cementate, ecc.
580	Isolatori per l'elettricità, di maiolica, di grès, di porcellana, e di altre materie vetrificate, escluso il vetro
588	Vetrificazioni e smalti, in pani, in bacchette o in polvere
589	Vetri, cristalli e smalti in conterie, tagliati a foggia di gemme o in pezzi forati per lumiere e simili
590	Isolatori per l'elettricità, di vetro, anche commisti con altre materie
594	Fili e cordami di amianto
595	Cartoni di amianto
596	Lastre di amianto, misto con cemento
597	Tessuti di amianto
598	Lavori di tessuti di amianto non nominati, anche in unione con altre materie
599	Lavori di amianto misto con cemento
600	Lavori di amianto non nominati, esclusi quelli di cartoni di amianto
602	Lavori di grafite
609	Doghe per botti
633	Radiche per spazzole
635 *a*)	Avorio greggio
638 *a*)	Tartaruga greggia
652	Vasellina
653	Catrame vegetale
664	Solforicinati di ammonio, di potassio e di sodio
704	Perossidi di potassio e di sodio
706	Ferrocianuri di potassio, di sodio e di calcio
709	Sali d'oro e di platino
736	Tartaro greggio e gruma di botte
749	Naftalina
765	Saccarina, suoi derivati e surrogati
766	Chinino e altre basi della china e loro sali
767	Alcaloidi non nominati e loro sali
772 *a*)	Tamarindo naturale
776 *a*)	Scorze di china-china, non polverizzate
778 *bis*	Oppio
780	Prodotti medicinali sintetici, esclusi gli alcaloidi
781	Preparazioni farmaceutiche non nominate
787	Gambier
792	Terre coloranti naturali
794	Colori metallici in polvere e in qualunque modo preparati
809	Pelli conciate senza pelo rifinite o non, escluse le pergamenate
841	Guanti di gomma elastica
845	Guttaperca
747	Carta
848	Cartoni
854	Lavori di carta e di cartone non nominati
879 *b*) 2	Pietre preziose lavorate, rubini, ecc.
879 *b*) 3	Pietre preziose lavorate, altre
943	Lampade elettriche
944	Fili, cordoncini e cordoni elettrici isolati, ecc.
945	Cordoni e cavi elettrici isolati, ecc.
948 *a*)	Pellicole per cinematografia non impressionate.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(1871)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di Consorzio di miglioramento fondiario e approvazione delle modificazioni apportate allo statuto al Consorzio di bonifica di Cesole, Canicossa e Campitello (Mantova).

Con decreto Ministeriale in data 10 maggio 1938-XVI, n. 2378, è stata riconosciuta la natura di consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio già di bonifica di 2ª categoria Cesole, Canicossa e Campitello, con sede in Mantova, e sono state approvate le modifiche dello statuto dell'Ente medesimo deliberate dall'assemblea dei consorziati del 27 febbraio 1938-XVI.

(1777)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Media dei cambi e dei titoli

del 20 maggio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,42
Francia (Franco)	53,15
Svizzera (Franco)	434,25
Argentina (Peso carta)	4,96
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,08
Danimarca (Corona)	4,215
Norvegia (Corona)	4,744
Olanda (Fiorino)	10,5125
Polonia (Zloty)	358,05
Portogallo (Scudo)	0,8583
Svezia (Corona)	4,8675
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,35
Id. 3,50 % (1902)	70,975
Id. 3,00 % Lordo	51,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,40
Id. Id. 5 % (1936)	93,75
Rendita 5 % (1935)	93,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,80
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,45
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,425
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,575
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Media dei cambi e dei titoli

del 21 maggio 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,42
Francia (Franco)	53,15
Svizzera (Franco)	434,50
Argentina (Peso carta)	4,96
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,23
Danimarca (Corona)	4,215
Norvegia (Corona)	4,744
Olanda (Fiorino)	10,52
Polonia (Zloty)	358,05
Portogallo (Scudo)	0,8583
Svezia (Corona)	4,8675
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,30
Id. 3,50 % (1902)	70,975
Id. 3,00 % Lordo	51,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,075
Id. Id. 5 % (1936)	93,65
Rendita 5 % (1935)	93,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,775
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,225
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,25
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,325
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,35
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,05

N. 111

Media dei cambi e dei titoli

del 23 maggio 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,20
Francia (Franco)	53,15
Svizzera (Franco)	433 —
Argentina (Peso carta)	4,95
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,04
Danimarca (Corona)	4,205
Norvegia (Corona)	4,733
Olanda (Fiorino)	10,495
Polonia (Zloty)	357,20
Portogallo (Scudo)	0,8563
Svezia (Corona)	4,8555
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,35
Id. 3,50 % (1902)	70,975
Id. 3,00 % Lordo	51,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,275
Id. Id. 5 % (1936)	93,825
Rendita 5 % (1935)	93,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,675
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,075
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,125
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,325
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,325
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,075

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Savona.

Si comunica che con Regio decreto in data 21 marzo u. s. registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile u. s. (reg. n. 5 Interno, foglio n. 232) il sig. dott. Callisto Ricci è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Savona pel triennio in corso 1938-40 in sostituzione del sig. prof. dott. Pietro Molteni.

(1778)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Grosseto.

Si comunica che con Regio decreto in data 21 marzo c. a. (registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile u. s., registro n. 5 Interno, foglio n. 231) il sig. prof. Benedetto De Luca è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Grosseto pel triennio in corso 1938-40 in sostituzione del sig. dott. Guido Salvestroni.

(1779)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 11 aprile 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Pablo Del Pino, console della Repubblica Argentina a Napoli.

(1781)

In data 11 aprile 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Luigi Franco Cottini, console onorario d'Albania a Milano.

(1782)

In data 14 aprile 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Giacomo Lardon, vice console onorario di Norvegia a La Spezia.

(1783)

In data 11 aprile 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Enrique Jaquet, console generale onorario della Repubblica del Paraguay a Torino.

(1784)

In data 11 aprile 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor François Alphonse Ferrier, console di Francia a Bari.

(1785)

In data 11 aprile 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Giovanni Tarantini, console onorario del Principato di Monaco a Brindisi.

(1786)

In data 11 aprile 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Charles Emile Grandioux, console di Francia a Tripoli.

(1787)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Elenco n. 1 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1938-XVI.

1. Dichiarazioni del 1° giugno 1935.

Marchi di fabbrica nn. 24544, 24545, trasferiti da Gruner Giulio, a Venezia, a Luisa Massaro, a Venezia.

(Atto di cessione del 2 febbraio 1934, registrato a Venezia il 3 febbraio 1934, n. 8846, vol. 410, atti privati).

2. Dichiarazione del 4 giugno 1937.
Marchio di fabbrica n. 35822, trasferito dalla ditta Bonfanti & Terreni, a Milano, a Elda Alberghini, a Milano.
(Atto di cessione del 22 marzo 1937, registrato a Milano il 26 marzo 1937, n. 69364, vol. 3690, atti privati).

3. Dichiarazioni del 25 giugno 1937.
Marchi di fabbrica nn. 51860, 51868, trasferiti da Alfredo Massa, a Milano, alla Manifattura Tessuti Elastici A. Massa & C., a Milano.
(Atto di cessione del 14 giugno 1937, registrato a Milano il 16 giugno 1937, n. 2298, vol. 3702, atti privati).

4. Dichiarazione del 25 giugno 1937.
Marchio di fabbrica n. 53489, trasferito dalla Soc. An. Nestlé, ad Intra, alla « Prealpina » Prodotti Alimentari Soc. An., a Milano.
(Atto di cessione del 2 marzo 1937, registrato a Cassano d'Adda il 4 marzo 1937, n. 872, vol. 56, atti privati).

5. Dichiarazione del 7 luglio 1937.
Marchio di fabbrica n. 8140, trasferito dalla Zentral Europäische Länderbank Niederlassung Wien, a Vienna, alla Spójené Závody Pro Vyrobu Karborundu A. Elektritu, Akciová Spolecnost, a Nové Benátky.
(Atto di cessione del 7 maggio 1937, registrato a Torino il 23 giugno 1937, n. 64001, vol. 549, atti privati).

6. Dichiarazione dell'8 luglio 1937.
Marchio di fabbrica n. 48307, trasferito dalla Multigraph Company, a Wilmington, alla Addressograph-Multigraph Corp. costituita con le leggi del Delaware, a Cleveland.
(Atto di cessione dell'8 gennaio 1937, registrato a Roma il 28 giugno 1937, n. 55555, vol. 519, atti privati).

7. Dichiarazione del 16 luglio 1937.
Marchio di fabbrica n. 18888, trasferito dalla Dictograph Telephones Ltd., a Croydon, alla D. T. L. Limited, a Croydon.
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 19 maggio 1937, registrato a Roma il 13 luglio 1937, n. 854, vol. 442, atti privati).

8. Dichiarazione del 16 luglio 1937.
Marchio di fabbrica n. 18888, trasferito dalla D. T. L. Limited, a Croydon, alla Dictograph Telephones Ltd., a Croydon.
(Atto di cessione del 29 maggio 1937, registrato a Roma il 28 giugno 1937, n. 55556, vol. 519, atti privati).

9. Dichiarazione del 16 luglio 1937.
Marchio di fabbrica n. 25723, trasferito dalla Compagnia Nazionale Prodotti Petrolio a Genova, alla Tide Water Associated Oil Co., costituita con le leggi del Delaware, a New York.
(Atto di cessione del 23 giugno 1937, registrato a Genova il 25 giugno 1937, n. 26715, vol. 693, atti privati).

10. Dichiarazione del 2 agosto 1937.
Marchio di fabbrica n. 56185, trasferito da Arnaud Stenio, a Milano, ad Arnaud Stenio & Penati Giuseppe, a Milano.
(Atto di cessione del 9 luglio 1937, registrato a Codogno il 12 luglio 1937, n. 47, vol. 66, atti privati).

11. Dichiarazioni del 3 agosto 1937.
Marchi di fabbrica nn. 6383, 6384, 6385, trasferiti dalla Paris Medicine Co., a St. Louis, alla The Grove Laboratories Inc., costituita con le leggi del Delaware, a St. Louis.
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 29 aprile 1937, registrato a Torino il 28 luglio 1937, n. 5252, vol. 550, atti privati).

12. Dichiarazioni del 31 agosto 1937.
Marchi di fabbrica nn. 5708, 28358, 48225, trasferiti dalla Glyn & Co. Ltd., a Londra, alla The New Failsworth Hat Manufacturing Co. Ltd., a Londra.
(Atto di cessione del 5 luglio 1937, registrato a Roma il 20 agosto 1937, n. 7165, vol. 522, atti privati).

13. Dichiarazione del 15 settembre 1937.
Marchio di fabbrica n. 40958, trasferito dalla Fleetwood Body Corporation, a Fleetwood, alla General Motors Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a Detroit.
(Atto di cessione del 13 luglio 1937, registrato a Roma il 13 settembre 1937, n. 9747, vol. 524, atti privati).

14. Dichiarazioni del 23 settembre 1937.
Marchi di fabbrica nn. 31582, 31583 e 42754, trasferiti dalla American Cable Co. Inc., a New York, alla American Chain & Cable Co. Inc., costituita con le leggi dello Stato di New York, a New York.
(Atto di cessione del 2 agosto 1937, registrato a Roma il 21 settembre 1937, n. 10631, vol. 524, atti privati).

15. Dichiarazione del 26 novembre 1937.
Marchio di fabbrica n. 35822, trasferito da Elda Alberghini, a Milano, a Franco Maino, a Milano.
(Atto di cessione del 22 novembre 1937, registrato a Milano il 23 novembre 1937, n. 858, vol. 3702, atti privati).

N B. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 1, mese di gennaio 1938-XVI, del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1843)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capaci (Palermo).

Nella seduta tenuta il 15 maggio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capaci (Palermo) l'avvocato Michele Nuccio Miceli fu Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(1868)

Avviso di rettifica.

Nello statuto del Banco di Napoli, approvato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 aprile 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1938-XVI, n. 104, si deve leggere: all'art. 3, comma terzo, « filiazioni » in luogo di « filiali »; all'art. 35, commi 14° e 16°, « recessi e rinunzie » e « avvocati e procuratori » in luogo di « recessi a rinunzie » e « avvocati a procuratori »; all'art. 67 « impedimento » in luogo di « adempimento ».

(1867)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

OPERA DI PREVIDENZA PER I PERSONALI CIVILE E MILITARE DELLO STATO.

Diffida per smarrimento di mandati di pagamento di indennità di buonuscita.

E' stato denunziato lo smarrimento dei seguenti mandati emessi in data 8 febbraio 1938-XVI da questa Direzione generale per indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, pagabili presso la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma:

1. Mandato n. 472 a favore del tenente generale commissario della Regia marina Guidotti Edoardo di Ernesto;
2. Mandato n. 473 a favore del gr. uff. prof. Tallone Armando di Giuseppe;
3. Mandato n. 474 a favore del comm. ing. Alfinito Ferdinando di Michele.

Si invita chi avesse rinvenuto o rinvenisse i titoli sopra descritti a farli pervenire a questa Direzione generale.

In caso diverso, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che i mandati siano stati restituiti o siano intervenute opposizioni, questa Direzione generale provvederà alla emissione dei duplicati dei sopracitati titoli smarriti ai sensi dell'art. 471 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, rimanendo privi di valore i mandati originari.

Roma, addì 25 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: BONANNI.

(1876)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.